

DELEGATO ALLA DELIBERA DI:

CONSIGLIO COMUNALE GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 23-9-2015

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE IN DEROGA ALLA NORMATIVA VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 97 DEL 31.01.1994.

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione da parte del Comune di Vetto del trasporto di persone, ivi compresi gli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado presenti o dimoranti sul territorio comunale, in deroga alla normativa vigente in materia di trasporto, ai sensi dell'art. 23 della Legge 31/01/1994 n. 97.

ART. 2

Il servizio disciplinato dal presente regolamento riguarda il territorio del Comune di Vetto ed in particolare le seguenti località:

- Buvolo;
- Gottano Sopra;
- Gottano Sotto;
- Groppo;
- Moziollo;
- Piagnolo;
- Pineto;
- Predella;
- Rosano;
- Vetto;
- Atticola;
- Brolo;
- Caiolla;
- Cantoniera;
- Casalecchio;
- Casella;
- Casone;
- Castellaro;
- Castellina;
- Cesola;
- Cola;
- Costa;
- Costaborga;
- Crovara;
- Ferma;
- Legoreccio;
- Maiola;
- Rodogno;
- Roncolo;
- Scalucchia;
- Sole Sopra;
- Sole Sotto;
- Spigone;
- Strada;
- Teggia;
- Tizzolo;
- Vidiceto;
- Case sparse del territorio comunale;

ART. 3

Il Comune di Vetto potrà gestire il servizio di trasporto persone di cui ai precedenti artt. 1 e 2 con le seguenti modalità:

- in economia, con personale dipendente in possesso di idonea patente e certificato di abilitazione professionale, con autovetture o autobus immatricolati a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) o scuolabus adibiti al trasporto alunni della scuola dell'obbligo previo rilascio della carta di circolazione secondo le modalità di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 18/12/1995;
- in appalto a ditte idonee in possesso della licenza di noleggio da rimessa con conducente alle condizioni previste dal presente regolamento.

ART. 4

I servizi di trasporto saranno effettuati dai centri di cui al precedente art. 2 verso il capoluogo o verso i servizi di linea utili o verso le località sedi di servizi o uffici pubblici o verso le località in cui sono previste iniziative di carattere sociale e/o culturale.

Il piano di esercizio relativo ai trasporti da effettuare verrà approvato annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 5

I servizi di trasporto sja nelle forme di gestione in economia che in appalto saranno svolti con impiego di operatore unico.

ART. 6

Le tariffe per il servizio di trasporto verranno annualmente determinate e saranno riscosse secondo modalità stabilite nel piano di esercizio.

ART. 7

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività o immediata esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.